

## 5. STABILIMENTI TERMALI

Ai sensi della legge n. 323 del 24 ottobre 2000 "*Riordino del settore termale*", le cure termali sono erogate negli stabilimenti delle aziende termali che utilizzano, per le finalità terapeutiche, acque minerali e termali nonché fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, qualora le proprietà terapeutiche delle stesse acque siano state riconosciute ai sensi del combinato disposto dell'art. 6, lett. t), della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 e dell'art. 119, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.

Gli stabilimenti termali erogano le prestazioni idrotermali di cui all'art. 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per quanto non previsto nel presente documento, occorre far riferimento, in ordine alla definizione dei requisiti per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio degli stabilimenti termali, all'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito nel corso della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 23 settembre 2004.

### **5.1. Requisiti Strutturali Tecnologici ed Organizzativi**

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 323/00, le cure termali sono erogate presso le aziende termali in possesso dei seguenti requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi:

- disponibilità di un medico responsabile delle attività sanitarie svolte nello stabilimento, ove di tale compito non si occupi personalmente il direttore sanitario;
- presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali, ovvero garanzia di pronta assistenza medica per tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti, assicurata attraverso un servizio di guardia medica privato;
- presenza presso l'Azienda termale delle seguenti attrezzature e farmaci di pronto soccorso:
  - uno sfigmomanometro
  - un apparecchio manuale di rianimazione
  - una bombola di ossigeno completa di manometro e di riduttore
  - siringhe di plastica monouso e laccio emostatico
  - aghi, filo e pinza per sutura
  - farmaci: analettici e cardiotonici, antispastici e sedativi, cortisone per uso endovenoso, emostatici per applicazioni topiche e per uso parenterale, ipotensivi e coronodilatatori, antiallergici, antistaminici broncodilatatori

- elettrocardiografo e defibrillatore automatico.

Per quanto compatibile con la natura e la modalità di esecuzione delle cure termali, si rinvia a quanto previsto per le attività ambulatoriali, di cui al punto 3.

**5.2. Requisiti specifici per l'erogazione dei cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione respiratoria**

Per l'erogazione dei cicli di cura sottoelencati, le aziende termali interessate debbono possedere i seguenti requisiti:

A. ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso:

a) personale

1. medico specialista in recupero e rieducazione funzionale di motulesi e neurolesi o in ortopedia o discipline equipollenti o affini;
2. terapisti della riabilitazione;
3. massofisioterapisti.

b) servizi diagnostici

1. gabinetto di radiologia interno o convenzionato;
2. laboratorio di diagnostica chimico-clinica interno o convenzionato;
3. gabinetto di elettrofisiologia attrezzato anche per esami elettromiografici interno o convenzionato.

c) attrezzature terapeutiche

1. reparto di fangobalneoterapia;
2. piscina termale attrezzata per riabilitazione in acqua, dotata di idonei meccanismi che ne consentono l'utilizzazione anche ai disabili;
3. palestra idoneamente attrezzata per la riabilitazione neuromotoria;
4. locali attrezzati per l'esecuzione dei seguenti trattamenti: massoterapia; elettroterapia (galvanica, faradica, interferenziale, diadinamica, ionoforesi, elettrostimolazioni esponenziali); termoterapia; fototerapia (ultravioletti, infrarossi); sonoterapia (ultrasuoni); laserterapia; magnetoterapia; trazioni e manipolazioni vertebrali.

B. ciclo della riabilitazione della funzione respiratoria

a) personale

1. medico specialista in pneumologia o discipline equipollenti o affini, o in fisopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria, o in recupero e riabilitazione funzionale o in discipline equipollenti o affini;
2. terapisti della riabilitazione.

b) servizi/attrezzature diagnostiche

1. ambulatorio di diagnostica funzionale polmonare attrezzato per eseguire esami spirometrici di base (CV,VC,VRE,VRI,VEMS, VMM,CVF,PFE, indice di Tiffeneau, frequenza respiratoria); esami spirometrici di base + curva flusso-volume; ossimetria;
2. ambulatorio di elettrocardiografia;
3. attrezzature radiologiche di base per lo studio del torace, anche in convenzione con un gabinetto di radiologia esterno;
4. attrezzature per esami chimico-clinici di base, per ricerche allergologiche complete per via percutanea e per eventuali provocazioni specifiche degli organi bersaglio, anche in convenzione con un laboratorio esterno.

c) attrezzature terapeutiche

1. apparecchi per la crenoterapia inalatoria singola e/o collettiva (aerosol, humages, inalazioni, nebulizzazioni);
2. apparecchi per ventilazione meccanica assistita a pressione positiva intermittente;
3. palestra per chinesiterapia respiratoria collettiva;
4. box per chinesiterapia respiratoria singola e per drenaggio posturale.

I servizi di diagnostica per immagini o di laboratorio interni, i locali e le attività di recupero e rieducazione funzionale o respiratoria interni devono essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa regionale o nazionale per i presidi che svolgono le stesse attività sanitarie.